



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 162/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. RG 73007, depositato in data 04.12.2020 (OMISSIS), C.F. (omissis) rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Celli (C.F. CLLPLA64A25H501Q, pec paolocelli@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio sito in Roma alla Via Luigi Rizzo n. 72. L'Avv. Paolo Celli dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax: 0645435751 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: paolocelli@ordineavvocatiroma.org.

CONTRO

Istituto Nazionale Previdenza Sociale -I.N.P.S., in persona del legale rapp.te p.t.,

Visti gli atti e documenti di causa;

Chiamata la causa all'udienza dell'11 marzo 2024, celebrata con l'assistenza del Segretario Guglielmo Rega,

FATTO

1. Il ricorrente ha svolto le mansioni di Luogotenente dell'Arma dei Carabinieri fino alla data del 23.03.2020, data in cui lo stesso è cessato dal servizio. Egli è pertanto titolare di pensione n. 50429339 erogata

	dall'INPS di Salerno. La direzione Provinciale INPS di CHIETI, ha	
	attribuito al ricorrente le aliquote pensionabili previste dall'art 44 del	
	TU 1092/1973 per il personale civile anziché quelle più favorevoli	
	previste dall'articolo in parola per il personale militare al quale il	
	ricorrente è appartenuto in quanto arruolato nell'Arma dei Carabinieri	
	a far data dal 04.08.1983. Pertanto, ritenendo di avere diritto	
	all'applicazione delle aliquote di cui all'art. 54 del citato DPR	
	1092/1973, esperito infruttuosamente il ricorso amministrativo,	
	proponeva il ricorso in epigrafe con cui chiedeva di <i>“accertare e</i>	
	<i>dichiarare l'applicazione, in favore del ricorrente, dell'aliquota del 44% di cui</i>	
	<i>all'art. 54 del D.P.R. 1092/1973 e, per l'effetto, condannare l'Istituto</i>	
	<i>Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), (...) a corrispondere in favore del</i>	
	<i>ricorrente le somme dovute e non percepite, maggiorati di interessi, anche</i>	
	<i>anatocistici, e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria</i>	
	<i>di spese e competenze del giudizio”</i> .	
	2. Con memoria del 28.11.2023, si costituiva l'INPS, ritenendo che	
	sussisterebbero i presupposti per la declaratoria di cessazione della	
	materia del contendere.	
	L'INPS si sarebbe adeguato ai principi affermati dalle Sezioni Riunite	
	della Corte dei conti di cui alla pronuncia n. 1/2021-QM-Pres-Sez., con	
	l'emanazione della Circolare n.107/21, con la quale ha stabilito che gli	
	uffici avrebbero provveduto a riliquidare d'ufficio le pensioni dei	
	soggetti che si trovavano nelle condizioni individuate nella sentenza.	
	La Sede INPS di Avellino avrebbe provveduto, in applicazione della	
	richiamata Circolare, a ricalcolare la pensione del ricorrente.	

	Con il cedolino di pensione del mese di luglio 2022 sarebbero state	
	pagate le differenze economiche spettanti sui ratei arretrati e sarebbe	
	stata adeguata la pensione.	
	Dal raffronto con il cedolino di pensione del mese di giugno 2022 si	
	ricaverebbe che la pensione è aumentata da €2.389,24 ad €2.463,25.	
	Il giudizio potrebbe essere definito, pertanto, con sentenza di	
	declaratoria di cessazione della materia del contendere.	
	Quanto al regime delle spese di lite, chiedeva l'integrale	
	compensazione tenuto conto della condotta collaborativa dell'INPS,	
	del ridotto accoglimento della domanda e del contrasto di	
	giurisprudenza non ancora risolto alla data di deposito del ricorso	
	introduttivo.	
	3. Con memoria del 26.02.2024, la difesa del ricorrente dava atto che	
	erano state liquidate le somme richieste e dovute; dichiarava di	
	rinunciare agli atti del giudizio e chiedeva di dichiarare l'estinzione del	
	processo a spese compensate.	
	4. All'udienza dell'11 marzo 2024, è comparso in aula solo l'avv.	
	Vincenzo Di Maio per l'INPS, che dichiara di accettare la rinuncia della	
	controparte.	
	Al termine della discussione, la causa viene trattenuta in decisione	
	DIRITTO	
	Con memoria del 26.02.2024, la parte ricorrente ha dichiarato di voler	
	rinunciare agli atti del giudizio. All'odierna udienza l'Inps ha accettato	
	la rinuncia fatta dalla parte ricorrente.	
	Orbene, la rinuncia agli atti del processo determina, ai sensi	
	3	

	dell'articolo 110 c.g.c., l'estinzione del giudizio. Al riguardo tale	
	disposizione prevede che la rinuncia agli atti, fatta dalla parte e/o da	
	un suo procuratore speciale, da notificarsi alle altre parti o da	
	comunicarsi verbalmente in udienza, ha effetto soltanto se è accettata	
	dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione	
	del giudizio.	
	Nel caso in esame parte ricorrente ha depositato la rinuncia agli atti del	
	giudizio accettata espressamente dalla difesa dell'Inps all'odierna	
	udienza.	
	Pertanto, questo Giudice, ai sensi dell'art. 110 c.g.c., dichiara	
	l'estinzione del processo.	
	Ai sensi del comma 7 dell'art. 110 c.g.c, nulla va statuito per le spese di	
	lite.	
	PQM	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara	
	l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.	
	Spese compensate.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Napoli l'11 marzo 2024	
	Il Giudice monocratico	
	Alessandra Molina	
	Depositata in Segreteria il giorno	
	18.03.2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	4	

[illegible]